COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 573

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3586) 573

PRESIDENTE 573, 577

COCCO MARIA 576

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 577

RAFFAELLI 575, 576, 577

SERRENTINO 576

SPINELLI 575, 576, 577

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MOLÈ ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709) 577

PRESIDENTE 577

Votazione segreta:

PRESIDENTE 578

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il pocesso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Informo che per la seduta odierna, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Colombo Vittorino è sostituito dal deputato Turnaturi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 marzo 1975.

Come i colleghi ricordano, nel corso di una precedente seduta era stato inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere il seguente emendamento presentato dai deputati Raffaelli e Vespignani.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

« Con effetto dal 1° luglio 1975 l'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nel-

la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

" La aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è stabilita per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione, in lire 0,75 ".

Nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, l'aliquota di cui al precedente comma è ridotta alla metà ».

Nella seduta di ieri la V Commissione bilancio ha deliberato a maggioranza di esprimere parere contrario all'emendamento trasmesso dalla nostra Commissione in data 2 luglio 1975, comportando lo stesso un minore gettito per l'erario a fronte del quale non è prevista alcuna indicazione di copertura.

Propongo alla Commissione di adeguarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli articoli che, non essendo stati mantenuti gli emendamenti presentati porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.

Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:

a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;

b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;

2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per uso di illuminazione: lire 4,00;

b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:

lire 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo nel mese;

lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino a 200.000 Kwh;

lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera *a*), è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera *b*), del presente articolo l'energia elettrica impiegata:

a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e *clichés* e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e produzione di film cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi per la proiezione di film nelle sale cinematografiche;

d) per la carica di accumulatori portatili;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

h) per le riprese televisive ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1974, n. 181.

Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.

(*È approvato*).

ART. 3.

È in facoltà del Ministero delle finanze di accordare a partire dall'anno 1975, ai fabbricanti di energia elettrica che ne facciano richiesta, l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero, fermo restando il pagamento dell'imposta in rate di acconto bimestrali calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, salvo conguaglio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre.

(*È approvato*).

Prima di porre in votazione l'ultimo articolo del provvedimento, si svolgeranno le dichiarazioni di voto.

SPINELLI. Questo provvedimento ce lo siamo trovati davanti per ben tre volte e nei nostri precedenti interventi, cui ci richiamiamo, abbiamo già chiaramente detto che è stata la necessità a spingerci ad un voto favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti che abbiamo respinto, desidero precisare che lo abbiamo fatto perché non risolvevano il problema favorendo soltanto i cittadini che usano energia di illuminazione, e lasciando scoperti tutti i settori produttivi che utilizzano energia non di illuminazione. A questo punto intendiamo rilevare che il malcontento provocato oggi dalle bollette della luce non ha origine nella imposizione fiscale, ma concerne l'elevatezza delle tariffe.

Per questi motivi abbiamo preparato un ordine del giorno, sapendo tuttavia che purtroppo il Parlamento è fatto di ordini del giorno rimasti, in gran parte, sulla carta; raccomandiamo pertanto vivamente al Governo che l'accoglimento del suddetto ordine del giorno sia pieno, e tale da investire pienamente il Parlamento del problema tariffario dell'energia elettrica.

Ciò detto, preannuncio il voto favorevole del partito socialista italiano al provvedimento nel suo complesso.

RAFFAELLI. Il partito comunista italiano voterà contro questo disegno di legge che mantiene un'imposta che come la tariffa è inversamente proporzionale al consumo e si scarica proprio sui piccoli operatori; su famiglie e settori ingiustamente e follemente perseguitati da una politica globale, di tariffe e fiscale.

Noi sappiamo, e lo abbiamo dimostrato, che questa imposta è conseguente ad una tariffa storicamente fatta per la accumulazione più spedita a favore dei grandi gruppi e sullo sfruttamento delle minori utenze; sappiamo, e l'abbiamo dimostrato, che la tariffa consente di vendere al di sotto del costo di produzione il 44 per cento della energia elettrica a 3 mila grandi imprese a scapito della generalità degli utenti. Questa elargizione impropria ma cospicua nella sostanza viene valutata in 150-200 miliardi all'anno.

Una corretta politica fiscale – lei mi insegna, onorevole ministro – avrebbe voluto, risalendo a Einaudi, che si correggesse questa sperequazione, ma voi avete rifiutato la mia proposta adducendo dubbii motivi quali la mancanza di copertura ed altre scuse, così lo squilibrio continuerà a gravare su di un ente pubblico quale l'ENEL.

Abbiamo accertato la volontà del Governo e della maggioranza di continuare per questa strada, così – mi sono preoccupato di procurarmi la fotografia della bolletta di una famiglia media italiana, composta di tre persone ed appartenente al ceto impiegatizio – si continueranno a pagare bollette astronomiche, come questa, di 51 mila 315 lire a trimestre, con una tariffa del 34,70.

SPINELLI. Con la sua proposta, onorevole Raffaelli, una famiglia del genere spenderebbe 3-400 lire in meno all'anno.

RAFFAELLI. Il comportamento dell'ENEL di Roma ha concesso agli utenti del comune di Roma il beneficio di pagare in tre rate la bolletta del trimestre perché essa – dice il comunicato – è insostenibile per la media delle famiglie romane.

Il nostro voto contrario vuole quindi esprimere la ribellione degli utenti, come massa, alla tariffa ed anche alla imposta, che rappresenta l'occasione perduta dal Governo di dare almeno un segno di buona volontà, invece si vogliono sottrarre anche le 3-400 lire alla famiglia italiana per dirottarle ancora una volta verso pochi grandi gruppi. Ma noi diciamo « no » alla vostra scelta.

Quanto all'ordine del giorno che viene preannunciato ci dichiariamo favorevoli alla prima parte, per quanto essa aggiungerà solo una goccia di acqua alla lotta ciclopica della classe operaia per una tariffa non privilegiante un gruppo solo di utenti.

Sappiamo che non avrà grande efficacia dal momento che avete disatteso l'articolo 1 della legge del 1973; ma per dimostrare, ancora una volta, la nostra disponibilità diamo il nostro consenso alla prima parte dell'ordine del giorno Cocco-Spinelli.

Viceversa, siamo contrari alla seconda parte dell'ordine del giorno e a questo proposito chiederemo la votazione dello stesso per divisione. Riteniamo che questi siano ormai metodi del passato, ai quali per altro ci siamo sempre opposti e che, il popolo italiano ha decisamente condannato con le ultime elezioni del 15 giugno.

SERRENTINO. Pur non accettando l'impostazione originaria del provvedimento al nostro esame daremo ad esso il nostro voto favorevole, in considerazione della realtà della situazione nella quale ci troviamo e alla impossibilità quasi materiale di porre rimedio ad una struttura che tutti conosciamo.

Per chiarezza desidero dire che non condividiamo l'impostazione delle tariffe differenziate, così come sono state formulate, ma non condividiamo soprattutto l'imposizione fiscale che riteniamo in contrasto con il principio di una visione europea del problema.

Vorrei inoltre ricordare che mentre l'imposta erariale non è recuperabile al fine delle esportazioni, se si fosse unificata l'imposta in termini di IVA essa si sarebbe potuta recuperare con evidenti vantaggi per i produttori.

Per queste ragioni trovo adeguato il contenuto dell'ordine del giorno presentato. Purtroppo, davanti alla realtà della situazione nella quale ci troviamo, non si può pretendere di cambiare un sistema che viene praticato ormai da diversi anni. La cosa importante è che il Governo si impegni, prima di ogni determinazione del CIP, ad affrontare un dibattito in Parlamento affinché non si discuta delle tariffe in senso superficiale affermando di voler favorire questo o quel settore.

Dobbiamo rivedere il problema delle tariffe nella sua globalità, in considerazione anche del fatto che non siamo in presenza di una azienda privata che accumula capitali da distribuire a singoli azionisti, ma di un ente di Stato che produce un determinato bene e che ha motivi economici da portare in una discussione che affronti la revisione delle tariffe.

Non possiamo continuamente mettere in uno stato di difficoltà questo ente, come è avvenuto in questi ultimi anni, tanto che abbiamo dovuto provvedere all'integrazione del suo capitale sociale.

RAFFAELLI. Quale è la struttura dell'ente ?

SERRENTINO. Ha la struttura che voi, con il vostro voto, avete contribuito a creare. Del resto non possiamo pretendere che l'ente di Stato produca il bene in oggetto con una perdita costante in termini monetari.

Per concludere, per le considerazioni svolte il nostro voto è favorevole al provvedimento in esame.

COCCO MARIA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento al nostro esame raccomandando al Governo di essere conseguente all'impegno assunto di uno studio tempestivo della questione della revisione delle tariffe; infatti, riteniamo che la revisione delle tariffe sia prioritaria al discorso sulla imposizione fiscale.

Per concludere preannunciamo il voto favorevole al provvedimento e insistiamo per l'ordine del giorno con l'invito al Governo a voler stringere i tempi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Raffaelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera,

considerata la necessità della riduzione delle imposte di fabbricazione e consumo per i prodotti di universale consumo sui quali è applicata anche l'IVA

impegna il Governo

a proporre entro il 1975 una revisione del trattamento fiscale sull'energia elettrica o trasferendo l'imposta erariale sull'IVA ovvero commisurando l'imposta attuale in misure inversamente proporzionali ai costi dell'energia ».

(0/3586/1/6)

RAFFAELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I deputati Cocco Maria e Spinelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera,

impegna il Governo

ad accelerare la revisione delle tariffe elettriche ed a presentare in merito una relazione al Parlamento prima di sottoporre la materia alle delibere del CIP.

In merito alle imposizioni fiscali sull'energia elettrica.

impegna il Governo

a rivedere il duplice sistema impositivo al fine di pervenire all'applicazione di una unica imposta ».

(0/3586/2/6) COCCO MARIA, SPINELLI.

SPINELLI. Noi approveremo questo provvedimento sempre che ci sia da parte del Governo un preciso impegno, altrimenti saremo costretti ad astenerci.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno limitatamente alla prima parte concernente le tariffe elettriche, mentre sul problema della unificazione dei due sistemi impostivi (l'imposta di consumo e l'Iva) la questione è grossa per cui il Governo prega la Commissione di voler sostituire nell'ordine del giorno la parola « impegna » con la parola « invita ».

SPINELLI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Faccio presente che ci troviamo di fronte ad una unificazione delle tariffe per il consumo dell'energia elettrica sia per uso di illuminazione sia per altri usi industriali; nella legge una analoga unificazione non è avvenuta per quanto riguarda gli usi di illuminazione in luoghi diversi da quelli domestici negli opifici, nelle imprese artigianali ecc., e ciò crea una divergenza di trattamento non giustificato che si risolve poi sul piano della tassazione fiscale in una disparità di trattamento per situazioni sostanzialmnte analoghe. Questa è una semplice raccomandazione.

RAFFAELLI. Mi associo a questa raccomandazione e chiedo che l'ordine del giorno Cocco sia posto in votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno nella sua prima parte fino alla parola CIP.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte avvertendo che alla parola « impegna » è stata sostituita la parola « invita ».

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge: Molè ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Molè, Spinelli, Di Giesi, Cuminetti e Colucci: « Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 ».

Nella seduta di ieri la V Commissione bilancio, su proposta del Presidente Tara-

bini, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole alla proposta di legge a condizione che venga soppressa l'elevazione del periodo di rateizzazione che comporterebbe un minore introito per l'erario, suggerendo alla Commissione di merito, il seguente nuovo testo dell'articolo unico: « Per la riscossione e il recupero delle imposte di cui all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 110; gli interessi di mora sono dovuti dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

Per precisione vorrei dire che ove aderissimo a questa impostazione si svuoterebbe di significato la proposta di legge al nostro esame che ha come obiettivo primario la proroga della rateizzazione; del resto non ritengo che una rateizzazione debba implicare necessariamente un minore introito per l'erario.

L'onorevole relatore Sgarlata ha quindi predisposto il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico, da inviare alla V Commissione bilancio per il prescritto parere: « Per la riscossione ed il recupero delle imposte di cui all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 110, la rateizzazione massima che l'Amministrazione dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati a concedere è elevata a ottanta bimestri.

Per la rateizzazione di cui sopra non saranno applicati interessi e saranno richieste le garanzie previste dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Per il periodo compreso fra la data del 26 giugno 1974, in cui venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai limiti di applicabilità della legge 25 febbraio 1971, n. 110, e l'entrata in vigore della presente legge, saranno dovuti gli interessi di mora concernenti le singole bimestralità che si sarebbero dovute corrispondere nel periodo stesso ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento in questione sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3586):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 13
Voti contrari 12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Sanza, Serrentino, Spinelli, Terraroli, Turnaturi, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO